

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 124)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SANTALCO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Nuove norme per l'istituzione delle scuole magistrali di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — A differenza di altri ordini di scuola secondaria superiore, per la scuola magistrale di Stato sono in vigore norme assai restrittive in materia di nuove istituzioni. Con l'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, venivano istituite sei scuole magistrali al fine di formare le insegnanti per le scuole del grado preparatorio. Successivamente, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59, con legge 3 aprile 1958, n. 470, il numero fu elevato da 6 a 8.

Per ovviare a tale vincolante restrizione il Ministero della pubblica istruzione è ricorso negli anni passati all'apertura di numerose sezioni staccate, cosa che ha determinato in non pochi casi il fenomeno di scuole coordinate più numerose delle scuole madri.

Se non che, nel piano delle nuove istituzioni scolastiche dell'anno scolastico 1980-1981, figuravano — istituite con decreti del Presidente della Repubblica — anche numerose istituzioni di scuola magistrale, o del tutto nuove o sotto forma di autonomia concessa a sezioni coordinate. Sicchè, mentre nell'anno scolastico 1958-59 per istituire due

nuove scuole magistrali si approvò un'apposita legge — la n. 470 del 3 aprile 1958 a modifica del regio decreto n. 1286 dell'11 agosto 1933 — per l'anno scolastico 1980-81 il Ministro della pubblica istruzione dovette ricorrere al solo strumento della decretazione, che peraltro non risulta che abbia ricevuto il prescritto visto della Corte dei conti.

È evidente che il Ministro della pubblica istruzione fu spinto a questo dalle mutate necessità in merito: la realtà odierna è assai cambiata rispetto a quella del 1933, dal momento che con l'istituzione della scuola materna statale — avvenuta con legge 18 marzo 1968, n. 444 — lo Stato non può ignorare il problema della preparazione delle maestre di scuola materna.

Pertanto, per fugare ogni dubbio e per snellire le procedure in ordine ad eventuali nuove istituzioni di scuole magistrali, si propone il seguente disegno di legge, con il quale si applicano anche alla scuola magistrale, in materia di nuove istituzioni, le norme vigenti per gli istituti magistrali. Ciò ovviamente sino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A partire dall'anno scolastico 1983-84 per l'istituzione di nuove scuole magistrali di Stato si applicano le stesse norme in vigore per gli istituti magistrali di Stato.